



SENTENZA N. 318/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73834** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 2.2.2023 ad istanza di **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via G. Filangieri n. 48 (pec: studiolegalemariniello@legalmail.it)

contro

- - **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, – **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del dirigente dott.ssa Annabella Attanasio, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55, ed ivi domiciliato *ex lege*, rappresentato e difeso dai propri dipendenti dott. Francesca Cataneo e Annamaria La Marca (pec: drca@postacert.istruzione.it)

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevate le costituzioni in giudizio dell'INPS in data 20.12.2023, integrata da successiva memoria del 31.5.2024, e del Ministero dell'istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 29.12.2023.

FATTO

Parte ricorrente - già dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di dirigente scolastico in quiescenza dall'1.9.2018 – si duole del mancato adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL – Area Istruzione e Ricerca (dirigenti scolastici e AFAM), firmato in data 8 luglio 2019, per il triennio 1.1.2016 – 31.12.2018.

Non avendo ottenuto a seguito di apposita diffida dell'11.6.2021 quanto ritenuto di spettanza, adiva questa Corte per il riconoscimento del diritto all'adeguamento e al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento alla luce dei benefici del ridetto CCNL, con condanna delle parti convenute, ciascuna secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei dovuti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di rivalutazione ed interessi, e vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva disporsi apposita CTU contabile. Con comparsa di costituzione del 20.12.2023, l'INPS ha domandato un breve rinvio per adeguare la pensione del ricorrente, provvedendo, altresì, al pagamento dei ratei arretrati.

Con atto di costituzione del 29.12.2023, il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nel riconoscere il diritto all'invocato adeguamento stipendiale con effetto sul trattamento pensionistico in godimento a decorrere dall'1.9.2018, ha precisato di avere ottemperato ad ogni adempimento di sua competenza, procedendo alla quantificazione dei nuovi importi adeguati e al loro inserimento nella piattaforma Passweb, utile della comunicazione all'INPS. Ha individuato, infine, nell'Ente previdenziale il Soggetto deputato alla liquidazione dei ratei arretrati.

All'udienza dell'8.1.2024, il Giudice, accogliendo l'istanza formulata dall'INPS, ha disposto il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 3.6.2024 – 10:00.

Con note del 29.5.2024, parte ricorrente ha eccepito la natura non soddisfattiva della riliquidazione *medio tempore* intervenuta, concernendo la stessa non già il riconoscimento ovvero la liquidazione dei benefici di cui al CCNL 2016-2018, bensì pregressi errori del calcolo pensionistico. Ha, pertanto, insistito per le conclusioni in precedenza rassegnate, versando in giudizio i conteggi aggiornati del proprio consulente.

Con memoria integrativa del 31.5.2024, l'INPS ha domandato la cessazione della materia del contendere affermando di avere riliquidato la pensione e pagato gli arretrati di spettanza con il cedolino del mese di marzo 2024. In subordine, con riferimento alla domanda ancora in contestazione, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

All'odierna udienza, presenti l'avv. Eugenio Adabbo, per delega orale dell'avv. Giancarlo Mariniello per il ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Adabbo ha dichiarato la pretesa azionata non interamente soddisfatta mentre l'avv. Tellone ha insistito come in atti.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso parte attrice, già dipendente del Ministero dell'Istruzione con la qualifica di dirigente scolastico, collocata in quiescenza per raggiunti limiti d'età a decorrere dall'1.9.2018, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione integrale degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL relativo all'area dirigenziale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018.

2. Innanzitutto, dev'essere precisato che le norme del CCNL riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; soltanto eccezionalmente si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico allorché specifiche clausole dello stesso Contratto Collettivo

prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto, e a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. Ciò in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio *ex art. 43 d.p.r. 1092/1973* (Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 109/2022; Sez. Giur. Campania, sent. n. 366/2023 e n. 266/2024).

3. Ebbene, nel caso in esame, viene in rilievo l'art. 40 del CCNL relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in data 8.7.2019, relativo al triennio compreso fra l'1.1.2016 ed il 31.12.2018; in esso si prevede, al 1° comma, che: *“Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza [...]”*; al 3° comma, poi, si stabilisce espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi dei trattamenti economici previsti dall'art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione.

In proposito, parte ricorrente risulta cessata dal servizio in data 1.9.2018 ovvero durante la vigenza contrattuale, con la conseguenza che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL devono essere integralmente computati nella base pensionabile con conseguente riliquidazione del trattamento di quiescenza ad essa spettante.

Al riguardo, se, da un lato, il Ministero dell'Istruzione ha proceduto alle attività, su di esso incombenti, prodromiche alla riliquidazione del trattamento (quantificazione dei nuovi importi adeguati e loro inserimento nella piattaforma Passweb), dall'altro, l'INPS ha adempiuto soltanto parzialmente, non avendo fornito, al contrario, piena prova di un adempimento integralmente soddisfattivo, nonostante il formale riconoscimento della pretesa attorea.

4. Per i motivi illustrati, questo Giudice riconosce il diritto di (omissis) alla rideterminazione della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza (1.9.2018), mediante computo integrale nella base pensionabile dei benefici contrattuali previsti dal CCNL relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016 – 2018, nonché al pagamento, a carico dell'INPS, delle differenze economiche sui ratei pregressi e a maturarsi cui va aggiunta la maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/2002.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, riconosciuta esclusivamente a carico dell'INPS in ragione del parziale tardivo adempimento della pretesa azionata, e si quantificano in euro 500,00, oltre IVA e CPA, da corrispondersi in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di (omissis) alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla data del collocamento in quiescenza (1.9.2018), mediante computo integrale dei benefici economici previsti dal CCNL relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
2. Condanna l'INPS al pagamento delle differenze economiche sui ratei pregressi e a maturarsi cui va aggiunta la maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/2002.
3. Condanna, infine, l'INPS al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 500,00, oltre IVA e CPA, in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 3 giugno 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 10.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale